

# ***REGOLAMENTO SPECIALE***

CATEGORIA DI PRODOTTO:

**VINO A INDICAZIONE  
GEOGRAFICA TIPICA**

Ultima modifica 13-06-2005

***SOTTO-COMITATO DI VIGILANZA***

***DEL VINO IGT***

***SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA***

## PARTE PRIMA

### *- Art. 1 -*

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO SPECIALE**

Il presente Regolamento Speciale ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione sulla Borsa Merci Telematica della Categoria di Prodotto Vino da tavola ad Indicazione Geografica Tipica (in seguito IGT), ed in particolare modo quanto concerne: le condizioni di contrattazione per via telematica, le caratteristiche merceologiche dei prodotti, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del contratto che possano incidere sulla esecuzione del medesimo.

### *- Art. 2 -*

#### **PRODOTTI**

I nominativi dei vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica riconosciuti sono quelli approvati dal “ **Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini**” istituito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Le rispettive tipologie di prodotto (o prodotti) contrattabili sulla Borsa Merci Telematica si identificano antepoendo alla denominazione di Indicazione Geografica Tipica il nome del vitigno (composizione della base ampelografica) e/o del colore.

**- Art. 3 -**

### ***SCHEDA INFORMATIVA***

L' Operatore, quando inserisce una proposta, oltre alla scelta preliminare della tipologia di prodotto, nonché alla scelta di piazza, prezzo (espresso in **euro/ettogrado**), quantità massima e minima (espresse in **ettolitri**) e modalità di consegna, deve compilare una Scheda Informativa contenente indicazioni sulle caratteristiche qualitative del prodotto, differenti a seconda che si tratti di una proposta di vendita o una proposta di acquisto, e sulle modalità di esecuzione contrattuale.

All' interno della Scheda Informativa l' Operatore dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere i campi facoltativi.

#### **3.1. Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – *proposte di vendita***

##### **3.1.A Regione produzione – nome IGT**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** indicare la regione di produzione del vitigno. In sequenza dovrà, inoltre, indicare il nome della IGT, scegliendo tra quelle appartenenti alla regione precedentemente scelta.

##### **3.1.B Anno di produzione**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** selezionare l' **anno di produzione** della partita di prodotto.

### **3.1.C Massa volumica**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare la massa volumica a 20 gradi centigradi della partita di prodotto.

### **3.1.D Manipolazioni**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare la tipologia di manipolazione effettuata sulla partita di prodotto, scegliendo tra quelle permesse dal regolamento (CE) OCM 1493/1999.

### **3.1.E Titolo alcolometrico volumico effettivo**

L' operatore che inserisce una proposta di vendita può inserire l' esatto *titolo alcolometrico volumico effettivo*, espresso in % vol, della partita di prodotto.

### **3.1.F Titolo alcolometrico volumico totale**

L' operatore che inserisce una proposta di vendita può inserire l' esatto *titolo alcolometrico volumico totale*, espresso in % vol, della partita di prodotto.

### **3.1.G Anidride solforosa totale**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare il tenore di *anidride solforosa totale* (senza superare i limiti previsti dall' allegato V, lettera A del regolamento (CE) OCM 1493/1999), espressa in mg/l, della partita di prodotto.

### **3.1.H Acidità volatile**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare il tenore di *acidità volatile* (senza superare i limiti previsti dall' allegato V, lettera B del regolamento (CE) OCM 1493/1999), espressa in g/l di acido acetico, della partita di prodotto.

### **3.1.I Acidità totale**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare il tenore di *acidità totale* (senza superare i limiti previsti dall' allegato V, lettera B del regolamento (CE) OCM 1493/1999), espressa in g/l, della partita di prodotto.

### **3.1.L Laboratorio d' analisi**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita *deve* indicare il nome del *laboratorio d' analisi* che ha determinato le caratteristiche qualitative indicate. Nel caso in cui le suddette analisi siano state fatte da un laboratorio interno all' azienda, l' operatore deve lasciare il campo libero.

### **3.1.M Altre caratteristiche.**

L' operatore ha la facoltà di inserire ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto, non in contrasto con i campi soprindicati e comunque non in contrasto con il presente Regolamento.

## **3.2. Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – *proposte di acquisto***

### **3.2.A Regione produzione – nome IGT**

L' Operatore che inserisce una proposta di acquisto *deve* indicare la regione di produzione del vitigno. In sequenza dovrà, inoltre, indicare il nome della IGT, scegliendo tra quelle appartenenti alla regione precedentemente scelta.

### **3.2.B Anno di produzione**

L' Operatore che inserisce una proposta di acquisto può selezionare l' *anno di produzione* della partita di prodotto.

### **3.2.C Zona viticola**

L' Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare la zona viticola, scegliendo tra quelle consentite a livello italiano dal Regolamento (CE) OCM 1493/1999.

### **3.2.D Titolo alcolometrico volumico effettivo**

L' operatore che inserisce una proposta di acquisto può inserire l' esatto *titolo alcolometrico volumico effettivo*, espresso in % vol, della partita di prodotto.

### **3.2.E Titolo alcolometrico volumico totale**

L' operatore che inserisce una proposta di acquisto può inserire l' esatto *titolo alcolometrico volumico totale*, espresso in % vol, della partita di prodotto.

### **3.2.F Altre caratteristiche.**

L' operatore ha la facoltà di inserire ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto, non in contrasto con i campi sopraindicati e comunque non in contrasto con il presente Regolamento.

## **3.3. Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri.**

### **3.3.A Specifiche di consegna e di ritiro della merce**

L' Operatore che inserisce una proposta di vendita o una proposta di acquisto può indicare il comune all' interno del quale la partita di prodotto verrà ritirata o consegnata, nonché ulteriori specifiche relative alla consegna e al ritiro della merce.

### **3.3.B. Tempi e modalità di pagamento**

L' operatore che inserisce una proposta di acquisto o di vendita può anche indicare nella Scheda Informativa ulteriori tempi di pagamento, nonché ulteriori specifiche riguardanti le modalità di pagamento.

**- Art. 4 -**

### ***LOTTI MINIMI***

Gli Operatori possono contrattare partite composte da lotti minimi di 300 (trecento) *ettolitri* o multipli 300 (trecento) *ettolitri*.

**- Art. 5 -**

**CAMPIONAMENTO**

Dal momento della conclusione del contratto, il venditore ha tempo 1 (giorno) giorno feriale per inviare al compratore un campione del prodotto che sarà oggetto di consegna. Il campione, costituito da almeno 2 bottiglie della capacità minima di 500 (cinquecento) ml di prodotto, dovrà essere debitamente sigillato e riportare in etichetta i seguenti elementi: data e ora di spedizione e numero del contratto eseguito sulla piattaforma telematica.

**Art. 6**

**CONFERMA DEL ACQUISTO**

Dall' invio del campione l' acquirente ha tempo 3 (tre) giorni feriali per valutare, tramite il campione ricevuto, la corrispondenza dei parametri indicati dal venditore nel contratto e la propria accettabilità. Nel caso in cui quest' ultima si verificasse, entro sempre i suddetti 3 (tre) giorni, l' acquirente dovrà dare comunicazione di conferma dell' acquisto, tramite e-mail o fax, al venditore ed a Meteora S.p.A. Qual' ora non venga data alcuna conferma il contratto s' intende non perfezionato.

**- Art. 7 -**

**PESA DEL PRODOTTO**

La pesa della partita di vino deve essere effettuata, salvo espresso patto contrario, nel luogo di ritiro e in quello di consegna della merce.

L' acquirente destinatario al momento del ricevimento della merce da parte del vettore provvederà immediatamente alla pesa della partita e alla redazione di idonea documentazione scritta comprovante l' accertamento del peso arrivo e la consegna della partita che, in copia, verrà consegnata al vettore.

*- Art. 8 -*  
***ALLEGATI***

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento (CE) OCM 1493/1999.

## PARTE SECONDA

### *- Art. 9 -*

#### **DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA**

##### **9.1 Modalità di accesso alle negoziazioni**

L' Operatore ha la facoltà di accedere alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica mediante connessione internet al sito [www.meteoraspa.com](http://www.meteoraspa.com), e inserendo il proprio " Identificativo" e la propria " Password" negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata all' Operatore titolare di tali Identificativo e Password .

##### **9.2 Sessioni di apertura alle negoziazioni**

Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

##### **9.3 Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita**

Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita, sia nel caso in cui l' Operatore indichi un termine di validità sia nel caso in cui non lo indichi, avranno una durata minima di 24 (ventiquattro) ore ed una durata massima prescelta dall' Operatore.

Trascorso il termine di validità, la piattaforma telematica cancellerà automaticamente la proposta di vendita o di acquisto.

##### **9.4 Possibilità di variazione del prezzo**

Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita potranno essere variate di prezzo dall' Operatore, per un importo minimo di € 0,001 in aumento per le proposte e controproposte di acquisto ed in diminuzione per le proposte e le controproposte di vendita.

La modifica del prezzo comporta l' automatica inserzione di una nuova proposta, nonché la cancellazione della proposta modificata.

### **9.5 Conclusione del contratto**

Una proposta di vendita trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi) inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa.

Una proposta di acquisto trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi), inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa.

### **9.6 Notifica del contratto concluso**

Quando una proposta di vendita o di acquisto, e allo stesso modo quando una controproposta di vendita o acquisto, trova adesione, secondo le modalità sopra citate, il contratto si ritiene concluso e la Borsa Merci Telematica invierà immediatamente per via telematica, a ciascuna delle parti, un documento contrattuale contenente il nome ed i principali riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa.

### **9.7 Determinazione dei prezzi di Riferimento**

I Prezzi di Riferimento sono le medie dei prezzi dei contratti conclusi ponderate alle quantità di merce scambiate, in riferimento ad una specifica Piazza ed a una modalità di consegna.

### **9.8 Tempi di consegna/ritiro della merce**

L' operatore potrà decidere di contrattare a pronti o a consegna differita (frazionata nel tempo).

Nel caso di consegna a pronti, il prodotto deve essere consegnato a partire dalla data di conferma della conclusione del contratto ed entro l' 8° (ottavo) giorno sempre dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico.

Nel caso di consegna differita, il prodotto verrà consegnato più volte sempre a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto e entro l' 8° (ottavo) giorno sempre dai periodi di frequenza delle consegne stabilite nel contratto.

Nel caso di ritiro a pronti, il prodotto deve essere ritirato a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto ed entro l' 8° (ottavo) giorno sempre dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico.

Nel caso di ritiro differito, il prodotto verrà consegnato più volte sempre a partire dalla data di conclusione del contratto ed entro l' 8° (ottavo) giorno sempre dai periodi di frequenza delle consegne stabiliti nel contratto.

### **9.9 Luogo di consegna della merce**

L' operatore accreditato potrà decidere di contrattare con modalità “ Franco arrivo” o con modalità “ Franco partenza” .

Nel caso di scelta di Franco arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall' acquirente a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del contratto.

Nel caso di scelta di Franco partenza, il luogo specifico deve essere indicato dal venditore a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del contratto.

### **9.10 Tempi e modalità di pagamento**

Riguardo ai tempi e alle modalità di pagamento quest' ultimo dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo fra le parti, sul conto corrente del venditore tramite bonifico bancario e franco di spese, o tramite ulteriori modalità concordate fra le parti, ad ogni singola consegna/ritiro ed entro 30 giorni dalla consegna/ritiro della merce.

## PARTE TERZA

### *- Art. 10 -*

#### **INADEMPIMENTI**

Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell' art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti in Art. 9.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un' ammenda pari al 2% del valore del contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce.

In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l' operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Meteora S.p.A., la quale avvertirà tempestivamente il Comitato Nazionale di Vigilanza. Quest' ultimo proporrà al Consiglio di Amministrazione di Meteora S.p.A. i provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall' art. 5 del Regolamento Generale. Anche in questo caso l' operatore leso, potrà adire alla Camera Arbitrale ove ha sede il Comitato Nazionale di Vigilanza secondo quanto disposto dall' art. 13, per avere risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti dall' articolo 9.9 e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, il contratto è risolto e la parte lesa può adire alla Camera Arbitrale di Venezia secondo quanto disposto dall' art. 13, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Meteora S.p.a., la quale avvertirà tempestivamente il Comitato Nazionale di Vigilanza. Questo ultimo proporrà al Consiglio di Amministrazione di Meteora S.p.A. i

provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall' art. 5 del Regolamento Generale.

Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il contratto è risolto e la parte lesa può adire alla Camera Arbitrale di Venezia secondo quanto disposto dall' art. 13, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Meteora S.p.a., la quale avvertirà tempestivamente il Comitato Nazionale di Vigilanza. Questo ultimo proporrà al Consiglio di Amministrazione di Meteora S.p.A. i provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall' art. 5 del Regolamento Generale.

*- Art. 11 -*

### ***RECLAMI E DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE***

Di qualunque reclamo e/o contestazione che l' acquirente intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione al Venditore e a Meteora S.p.A. per fax e/o posta elettronica entro e non oltre 2 (due) giorni successivi alla data di consegna/ritiro del prodotto.

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Il compratore ha diritto al rifiuto della merce qualora il campione del prodotto o il prodotto stesso non presenti corrispondenza con i parametri qualitativi risultanti dal documento contrattuale, salvo diverso accordo tra le parti.

*- Art. 12 -*

### **CAUSE DI FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPPRAVVENUTA**

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera parziale o definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto totalmente o per la parte da eseguire.

La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 2 (due) giorni, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte e a Meteora S.p.A. con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

**- Art. 13 -**  
**ARBITRATO**

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il proprio Regolamento.

## ALLEGATO 1

### *DEFINIZIONI*

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- 1.1) “ **Borsa Merci Telematica Italiana**” (“ Borsa Merci Telematica” ): il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla Società gestione Meteora S.p.A.;
- 1.2) “ **Comitato Nazionale di Vigilanza**” : l’ organo nominato da Meteora S.p.A., specificatamente per il presente prodotto, e che ha i compiti previsti agli art. 3 e 4 del Regolamento Generale per l'accesso ed il funzionamento del mercato telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici (Regolamento Generale);
- 1.3) “ **Regolamento speciale di categoria di prodotto**” (“ Regolamento” ): il presente Regolamento, valido esclusivamente per i Prodotti cui fa riferimento;
- 1.4) “ **Piattaforme telematiche**” : i sistemi di contrattazione telematica progettati e gestiti da Meteora S.p.A.
- 1.5) “ **Piattaforma telematica Meteora 2**” (“ Meteora 2” ): il sistema di contrattazione telematica basato su un sistema ad asta continua del tipo uno a molti, ed applicato al presente Prodotto;
- 1.6) “ **Operatore accreditato**” (“ Operatore” ): l’ operatore ammesso alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica, secondo la procedura riportata all’ Artt. 8 e 9 del Regolamento Generale;
- 1.7) “ **Categoria di Prodotto**” : la categoria di prodotto, fra tutte quelle attive nella Borsa Merci Telematica Italiana, disciplinata dal presente Regolamento;
- 1.8) “ **Prodotto**” : una delle tipologie merceologiche della Categoria di Prodotto individuate e riportate all’ art. 2 del presente Regolamento;

- 1.9) “ **Proposta di negoziazione**” : l’ ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso nella Borsa Merci Telematica dall’ Operatore e contenente i dati e le informazioni minime necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione;
- 2.0) “ **Controproposta di negoziazione**” : il contro-ordine di acquisto o di vendita riferito ad una specifica proposta presente sulla piattaforma telematica, che prevede l’ implicita accettazione di tutti i parametri identificativi, con la sola eccezione del prezzo e della quantitativo che possono variare;
- 2.0) “ **Piazza**” : una delle 103 Province italiane, ad ognuna delle quali può essere riferita la singola proposta di negoziazione;
- 2.1) “ **Franco partenza**” : tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato al ritiro della merce, sito all’ interno della Piazza risultante dal documento contrattuale;
- 2.2) “ **Franco Arrivo**” : tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato alla consegna della merce, sito all’ interno della Piazza risultante dal documento contrattuale;
- 2.3) “ **Prezzo**” : il prezzo espresso in Euro e riferito alla specifica unità di misura riportata all’ art. 3;
- 2.4) “ **Quantitativo**” : il quantitativo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- 2.5) “ **Quantitativo minimo** ” (in sigla “ quant. min.” ): il quantitativo minimo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- 2.6) “ **Validità della proposta**” (in sigla “ proposta valida sino al” ): il termine temporale di validità nella Borsa Merci Telematica che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- 2.7) “ **Partita Iva**” (in sigla “ P. Iva” ): la partita iva del cliente per il quale gli operatori abilitati alla professione di Agente d’ Affari in Intermediazione inseriscono una proposta o una controposta di negoziazione;

- 2.8) “ **Proposta in chiaro**” : è definita proposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell’ offerente o del richiedente;
- 2.9) “ **Controproposta in chiaro**” : è definita controproposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell’ offerente o del richiedente;
- 3.0) “ **Parametri identificativi**” : il prezzo, il quantitativo e il quantitativo minimo, la modalità di consegna, le eventuali note, la scelta di proposta in chiaro, nonché tutti gli ulteriori campi, obbligatori e facoltativi, previsti dalla Scheda Informativa;
- 3.1) “ **Scheda informativa**” : è la scheda compilabile telematicamente dall’ Operatore, e che contiene i campi previsti agli art. 3;
- 3.2) “ **Quantitativo minimo di negoziazione**” ( “ lotto minimo” ): la quantità minima di prodotto scambiabile all’ interno sulla Borsa Merci Telematica.